



Regolamento d'esame

per gli esami di certificazione per specialisti AICAA



Sommario

1	Informazioni generali	4
1.1	Scopo dell'esame	4
1.2	Accreditamento	4
2	Organizzazione.....	4
2.1	Commissione Formazione.....	4
2.2	Commissione specializzata Esami	4
2.3	Pubblicità e sorveglianza.....	5
3	Organizzazione dell'esame.....	5
3.1	Pubblicazione.....	5
3.2	Iscrizione.....	5
3.3	Ammissione	6
3.4	Costi	6
4	Svolgimento dell'esame	7
4.1	Convocazione	7
4.2	Ritiro	7
4.3	Mancata ammissione ed esclusione.....	7
4.4	Anonimato.....	8
4.5	Sorveglianza degli esami, periti d'esame.....	8
5	Esame	8
5.1	Lingua d'esame.....	8
5.2	Parti dell'esame.....	8
6	Valutazione e note.....	8
6.1	Informazioni generali.....	8
6.2	Valutazione con nota.....	8
6.3	Condizioni per il superamento dell'esame	9
6.4	Ripetizione	9
7	Certificazione, titoli, procedura, proroga.....	10
7.1	Informazioni generali.....	10
7.2	Titoli e pubblicazione.....	10
7.3	Validità e proroga	10
7.4	Aggiornamento professionale.....	10
7.5	Revoca o sospensione del certificato	11



8	Opposizione, ricorso	11
8.1	Opposizione	11
8.2	Ricorso.....	12
9	Disposizioni finali.....	12
9.1	Abrogazione delle condizioni precedenti	12
9.2	Entrata in vigore	13

Allegati:

- A) Direttive all'esame di certificazione specialista per impianti di rivelazione d'incendio AICAA; XX-XX
- B) Direttive all'esame di certificazione specialista per impianti di spegnimento ad acqua AICAA;
- C) Direttive all'esame di certificazione addetto/a alla sicurezza antincendio AICAA;
- D) Direttive all'esame di certificazione specialista per impianti parafulmine esterni AICAA;
- E) Direttive all'esame di certificazione applicatore/applicatrice di sistemi intumescenti antincendio AICAA;
- F) Direttive all'esame di certificazione specialista in protezione degli edifici dai rischi naturali AICAA.

Versione: Versione 1.3

Autore: VKF Personenzertifizierung



1 Informazioni generali

1.1 Scopo dell'esame

- 1.1.1 Superando l'esame, i candidati dimostrano conoscenze e competenze professionali per l'esercizio responsabile dell'attività nel rispettivo settore specialistico.
- 1.1.2 I requisiti e le competenze professionali per i rispettivi esami sono descritti nella guida specifica.

1.2 Accredimento

- 1.2.1 L'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) con sede a Berna è centro accreditato per i seguenti esami:
 - a) specialista per impianti di rivelazione d'incendio AICAA;
 - b) specialista per impianti di spegnimento ad acqua AICAA;
 - c) addetto/a alla sicurezza antincendio AICAA;
 - d) specialista per impianti parafulmine esterni AICAA;
 - e) applicatore/trice di sistemi intumescenti antincendio AICAA;
 - f) specialista in protezione degli edifici dai rischi naturali AICAA.
- 1.2.2 L'AICAA offre gli esami per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Commissione Formazione

- 2.1.1 La commissione Formazione è competente per tutte le questioni relative alla certificazione di specialisti, ove di seguito non sia stato indicato un altro organo deputato a tale funzione.

2.2 Commissione specializzata Esami

- 2.2.1 La commissione Formazione affida alla commissione specializzata Esami i seguenti compiti:
 - a) organizzazione e svolgimento degli esami;
 - b) realizzazione delle guide;
 - c) selezione, formazione e istruzione dei periti d'esame;
 - d) decisione in merito alla (non) ammissione e all'esclusione dall'esame;
 - e) decisione in merito al superamento degli esami e al rilascio dei certificati;
 - f) gestione di domande e reclami;
 - g) contabilità;
 - h) decisione in merito alle eccezioni relative all'ammissione all'esame e alle proroghe del certificato.



2.2.2 La commissione Formazione può trasferire in ogni momento ulteriori compiti alla commissione specializzata Esami.

2.3 Pubblicità e sorveglianza

2.3.1 Gli esami dell'AICAA non sono pubblici.

3 Organizzazione dell'esame

3.1 Pubblicazione

3.1.1 Gli esami sono pubblicati almeno cinque mesi prima del loro inizio nelle tre lingue ufficiali svizzere.

3.1.2 Il termine di iscrizione deve scadere al più tardi tre mesi prima dell'inizio degli esami.

3.1.3 La pubblicazione deve indicare almeno:

- a) le date degli esami;
- b) il luogo di svolgimento;
- c) la tassa d'esame;
- d) il recapito per l'iscrizione;
- e) il termine di iscrizione;
- f) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.2.1 L'iscrizione a un esame deve avvenire presso l'AICAA per mezzo del formulario di iscrizione ufficiale. Il formulario di iscrizione è disponibile online.

3.2.2 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) copie degli attestati di capacità e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) indicazione della lingua d'esame;
- d) copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) indirizzo privato;
- f) indicazione del numero di sicurezza sociale ("numero AVS").



3.3 Ammissione

- 3.3.1 All'esame viene ammesso chi possiede un certificato federale di capacità o un attestato equivalente e almeno un anno di esperienza professionale nel settore specialistico cui si riferisce la certificazione. La commissione specializzata Esami decide in merito al riconoscimento di titoli di formazione e/o carriere equivalenti.
- 3.3.2 La tassa d'esame deve risultare pervenuta presso l'AICAA almeno 40 giorni prima della data dell'esame pubblicata. In caso contrario, al/alla candidato/a può essere negata la partecipazione all'esame.
- 3.3.3 I candidati la cui formazione e/o esperienza professionale non corrisponde, sebbene equivalente, al profilo dei requisiti del rispettivo esame possono essere ammessi all'esame su richiesta.
- 3.3.4 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al/alla candidato/a per iscritto al più tardi 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. Una decisione negativa deve contenere una motivazione e indicare la possibilità di presentare opposizione alla commissione specializzata Esami.

3.4 Costi

- 3.4.1 Per la partecipazione all'esame è necessario versare una tassa d'esame. In caso di superamento dell'esame verrà riscossa anche una tassa aggiuntiva per l'emissione del certificato di competenza e l'iscrizione nel registro delle persone riconosciute dall'AICAA.
- 3.4.2 Ai candidati che si ritirano entro il termine di cui all'art. 4.2 viene rimborsato l'importo versato decurtato dei costi sostenuti.
- 3.4.3 Chi non supera l'esame o non vi partecipa pur essendo iscritto, non ha alcun diritto al rimborso della tassa.
- 3.4.4 Per i candidati che ripetono l'esame viene riscossa una tassa d'esame ridotta, tenendo conto delle parti dell'esame da ripetere.
- 3.4.5 I costi e le tasse relativamente di cui alla presente sezione sono regolati dal Regolamento sulle tasse della divisione Formazione dell'AICAA.
- 3.4.6 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sono a carico del/della candidato/a.



4 Svolgimento dell'esame

4.1 Convocazione

- 4.1.1 L'AICAA informa i candidati sullo svolgimento o sul mancato svolgimento dell'esame almeno 30 giorni prima della data d'inizio dell'esame pubblicata.
- 4.1.2 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima della data d'inizio dell'esame pubblicata. La convocazione deve contenere:
 - a) il programma d'esame;
 - b) l'indicazione del luogo, della data e dell'orario dell'esame;
 - c) un elenco degli ausili che è consentito usare e portare con sé.

4.2 Ritiro

- 4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 20 giorni prima dell'inizio dell'esame.
- 4.2.2 Successivamente è possibile un ritiro soltanto in presenza di un giustificato motivo. Per giustificato motivo si intende:
 - a) malattia;
 - b) infortunio;
 - c) maternità;
 - d) lutto nella cerchia ristretta;
 - e) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.2.3 Il ritiro deve essere immediatamente comunicato per iscritto all'AICAA per iscritto (lettera) o in forma elettronica (e-mail). Nei casi previsti dall'art. 4.2.2 il ritiro deve essere anche documentato per iscritto.
- 4.2.4 Il mancato versamento della tassa d'esame non è considerato come ritiro.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.3.1 I candidati che, nel quadro dell'ammissione all'esame, abbiano fornito scientemente indicazioni false o tentato in altri modi di ingannare l'AICAA, non saranno ammessi all'esame.
- 4.3.2 È escluso dall'esame chi:
 - a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.



4.3.3 Il/la candidato/a ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino alla decisione di non ammissione o di esclusione ai sensi dell'art. 4.3. Sono esclusi i casi di cui all'art. 4.3.2 lett. b).

4.4 Anonimato

4.4.1 Gli esami si svolgono esclusivamente in forma anonima.

4.5 Sorveglianza degli esami, periti d'esame

4.5.1 Lo svolgimento degli esami scritti è sorvegliato da almeno un addetto alla sorveglianza competente, il quale annota le sue osservazioni.

4.5.2 La valutazione dei compiti d'esame scritti è effettuata da almeno due periti d'esame che determinano la nota di comune accordo.

5 Esame

5.1 Lingua d'esame

5.1.1 Il/la candidato/a può sostenere l'esame in una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese o italiano).

5.2 Parti dell'esame

5.2.1 La competenza professionale viene stabilita in base a un esame professionale costituito da una parte teorica e/o una parte pratica. Ogni parte dell'esame può essere suddivisa in posizioni.

5.2.2 La struttura dei vari esami è indicata nella rispettive direttive.

6 Valutazione e note

6.1 Informazioni generali

6.1.1 La valutazione dell'esame e delle sue singole parti viene espressa in note secondo le seguenti disposizioni.

6.1.2 Le prestazioni vengono valutate con note da 1 a 6. Le note uguali o superiori a 4 designano prestazioni sufficienti.

6.2 Valutazione con nota

6.2.1 Se l'esame è costituito da più parti, la nota complessiva è la media aritmetica delle note delle parti dell'esame. In caso contrario, essa corrisponde alla nota dell'unica parte dell'esame.



6.2.2 Se la parte dell'esame è composta da posizioni, la nota della parte dell'esame è la media aritmetica delle note delle posizioni. In caso contrario, essa corrisponde alla nota della parte dell'esame.

6.2.3 Le note complessive, quelle parziali e quelle delle singole posizioni sono arrotondate a un decimale.

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame

6.3.1 L'esame è superato se in tutte le sue parti è stata ottenuta almeno la nota 4.

6.3.2 L'esame non è superato, se il/la candidato/a:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte di esso senza giustificato motivo;
- c) si ritira dopo l'inizio senza giustificato motivo;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.3.3 La commissione specializzata Esami decide in merito al superamento dell'esame unicamente in base alle prestazioni fornite. Chi supera l'esame ottiene il certificato di competenza.

6.3.4 La commissione specializzata Esami rilascia a ogni candidato/a un certificato d'esame, dal quale devono risultare almeno:

- a) le note delle singole parti dell'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) l'eventuale superamento dell'esame;
- c) l'indicazione della possibilità di presentare opposizione, nel caso in cui non venga rilasciato il certificato di competenza.

6.4 Ripetizione

6.4.1 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.4.2 La ripetizione dell'esame si riferisce unicamente alle parti dell'esame in cui il/la candidato/a ha ottenuto note insufficienti.

6.4.3 Per l'iscrizione e l'ammissione agli esami di ripetizione si applicano le condizioni generali d'ammissione ai sensi dell'art. 3.3.



7 Certificazione, titoli, procedura, proroga

7.1 Informazioni generali

- 7.1.1 I candidati che hanno superato l'esame ricevono un certificato di competenza.
- 7.1.2 Il certificato di competenza resta di proprietà dell'AICAA in ogni momento.

7.2 Titoli e pubblicazione

- 7.2.1 Il certificato è un documento che attesta che il/la titolare dispone delle conoscenze e competenze professionali necessarie.
- 7.2.2 I titolari del certificato di competenza sono autorizzati a recare il titolo indicato nel certificato. Inoltre hanno il diritto di utilizzare le altre varianti linguistiche del loro titolo; queste sono menzionate nella rispettiva guida.
- 7.2.3 I nomi dei titolari del certificato di competenza sono iscritti in un registro pubblico tenuto dall'AICAA.

7.3 Validità e proroga

- 7.3.1 Il certificato di competenza è valido cinque anni.
- 7.3.2 Alla richiesta di proroga della scadenza ai sensi dell'art. 7.3.1 devono essere allegati documenti da cui risulti che negli ultimi due anni il/la richiedente abbia lavorato senza interruzioni nell'ambito del certificato di competenza.

7.4 Aggiornamento professionale

- 7.4.1 L'aggiornamento deve corrispondere al settore certificato. L'AICAA definisce l'entità del settore certificato e pubblica offerte di aggiornamento professionale da essa riconosciute. In caso di offerte di aggiornamento professionale non riconosciute, decide relativamente al conteggio caso per caso.
- 7.4.2 Possono essere conteggiate al massimo tre giornate di aggiornamento professionale l'anno.
- 7.4.3 Per documentazione di aggiornamento professionale si intendono:
 - a) attestati di formazione;
 - b) attestati di partecipazione;
 - c) certificati.

L'ottenimento dei documenti in questione e della documentazione relativa alla durata conteggiabile dell'aggiornamento professionale è di competenza del/della titolare del certificato.

In caso di dubbio, l'AICAA può richiedere ulteriore documentazione, in particolare relativamente ai contenuti dell'aggiornamento professionale.



7.4.4 Per tempo di aggiornamento professionale si intende solo il tempo effettivo del corso, pause escluse. Ogni unità di almeno 135 minuti corrisponde a mezza giornata di aggiornamento professionale. Ogni unità di almeno 270 minuti corrisponde a una giornata di aggiornamento professionale.

7.4.5 Per l'attività di relatore valgono le stesse condizioni relative alle unità di aggiornamento professionale. Le relazioni ripetute più volte possono essere riconosciute una sola volta.

Le esercitazioni professionali, le riunioni, lo studio in autonomia, la preparazione di relazioni e manifestazioni, la visita di fiere specializzate e la collaborazione a comitati ecc. non sono considerati aggiornamento professionale.

7.4.6 La durata dell'aggiornamento professionale richiesta per un certificato di competenza è indicata nella relativa guida.

7.4.7 Nei casi in cui una persona certificata non sia stata in grado di assolvere gli aggiornamenti professionali per cause non imputabili alla stessa, la commissione specializzata Esami può concedere agevolazioni relative alla durata dell'aggiornamento professionale.

Le relative domande devono essere presentate per iscritto e corredate della documentazione alla commissione specializzata Esami.

7.5 Revoca o sospensione del certificato

7.5.1 La commissione specializzata Esami può revocare un certificato, ove questo sia stato conseguito in maniera contraria al regolamento o alla legge. È fatta salva la possibilità di ricorrere ad azioni penali.

7.5.2 Il titolare di un certificato di competenza deve informare senza indugio l'AICAA di qualsiasi circostanza, eventualmente temporanea, che possa influire sulla sua capacità di svolgere l'attività pertinente.

8 Opposizione, ricorso

8.1 Opposizione

8.1.1 Contro le decisioni della commissione specializzata Esami è possibile presentare opposizione scritta presso la commissione Formazione entro 30 giorni dalla notifica. L'opposizione deve contenere le richieste del/della ricorrente e la relativa motivazione. Eventuali prove devono essere allegate.



- 8.1.2 Il decorso del termine per l'opposizione inizia il giorno che segue la notifica della decisione. L'invio postale dietro firma è considerato recapitato dopo massimo sette giorni dal primo tentativo infruttuoso.
- 8.1.3 Se il termine cade di sabato, domenica o è dichiarato festivo dal diritto federale o cantonale della sede / domicilio del destinatario, il termine è dilazionato al primo giorno lavorativo seguente.
- 8.1.4 Il decorso del termine è sospeso
- a) Dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
 - b) Dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso;

Calcolo esemplare:

L'opposizione alla decisione di voto insufficiente recapitata al/la candidato/a il 26 novembre 2019, dev'essere consegnato all'ufficio postale il 13 gennaio 2020 affinché il termine sia rispettato.

In questo esempio il decorso inizia il 27 novembre 2019 (giorno 1 ; vedi Art. 8.1.2) continua fino al 17 dicembre 2019 (giorno 21), ed è sospeso dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 (vedi Art. 8.1.4 lett. b). Il decorso riprende il 3 gennaio 2020 (giorno 22) e termina l'11 gennaio 2020 (giorno 30). L'11 gennaio 2020 cade di sabato. La scadenza è di conseguenza dilazionata al prossimo giorno lavorativo (vedi Art. 8.1.3), il lunedì 13 gennaio 2020.

8.2 Ricorso

- 8.2.1 Se una persona è a conoscenza di irregolarità, indipendentemente dal fatto che riguardino l'AICAA o persone certificate, e non possa ricorrere all'opposizione (cfr. art. 8.1), può presentare ricorso.
- 8.2.2 La commissione specializzata Esami decide in merito a eventuali provvedimenti derivanti dal ricorso e poi informa relativamente a eventuali provvedimenti presi, nella misura in cui ciò sia consentito dalla protezione dei dati.
- 8.2.3 Non è prevista opposizione alle decisioni dei ricorsi.

9 Disposizioni finali

9.1 Abrogazione delle condizioni precedenti

- 9.1.1 Sono abrogati i documenti seguenti:
- a) Regolamento d'esame per gli esami di certificazione per specialisti AICAA, versione del 24 ottobre 2018.



9.2 Entrata in vigore

9.2.1 Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° novembre 2019.

Berna, il 24 ottobre 2019

Associazione Istituti cantonali assicurazione antincendio (AICAA)

Peter Meyer
Presidente della commissione Formazione

André Grubauer
Segretario della commissione Formazione